

## REGOLAMENTO (CE) N. 175/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che istituisce un nuovo dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese esportate nella Comunità da alcuni produttori esportatori e che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio <sup>(2)</sup>, (in prosieguo denominato «il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 38 % sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese, ad eccezione delle importazioni provenienti da alcuni produttori esportatori nei confronti dei quali ha istituito aliquote di dazio individuali.

## B. PROCEDIMENTO ATTUALE

(2) La Commissione ha ricevuto cinque domande per avviare un riesame, relativo ai «nuovi esportatori», del regolamento definitivo, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in prosieguo denominato «il regolamento di base»). Le domande sono state presentate da Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leather Products Co. Ltd e Panyu Simone Handbag Ltd (in prosieguo denominati «i richiedenti»). I richiedenti hanno dichiarato di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale, di non essere collegati ad alcuno dei produttori esportatori soggetti alle misure in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione, di non avere esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta su cui si sono basate le misure antidumping, cioè nel periodo compreso fra il 1° aprile 1995 e il 31 marzo 1996 (in prosieguo denominato «periodo dell'inchiesta iniziale»), ma di averlo successivamente esportato nella Comunità.

(3) La Commissione ha esaminato le prove presentate dai richiedenti e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 152/1999 <sup>(3)</sup>, un riesame del regolamento definitivo per quanto riguarda i cinque richiedenti ed ha aperto un'inchiesta.

Il regolamento con cui è stato avviato il riesame ha anche abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento definitivo per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione, fabbricato ed esportato nella Comunità dai richiedenti, ed ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di prendere le opportune disposizioni per registrare tali importazioni.

(4) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso indicato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento definitivo, cioè: borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti quali chiavi, portamonete, occorrente per il trucco, sigarette, indipendentemente dalla loro dimensione e forma.

(5) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità del paese esportatore. Ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(6) La Commissione ha inviato i questionari ai cinque richiedenti, i quali hanno tutti risposto. Due di loro hanno chiesto anche lo status di economia di mercato.

(7) Nel corso dell'inchiesta, la Dongguan All Be Right Leather Products Co. Ltd ha reiterato la richiesta di riesame relativo ai «nuovi esportatori». Pertanto, presso la sua sede sono state effettuate verifiche per quanto riguarda lo status di economia di mercato ma non per quanto riguarda lo status di «nuovo esportatore» e i prezzi all'esportazione.

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 208 del 2.8.1997, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2380/98 (GU L 296 del 5.11.1998, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.1999, pag. 10.